



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) II

RICHIESTA RATEIZZAZIONE

Il/La sottoscritto/a		
Nato/a a		il
Residente in	Via	Cell.
In qualità di	Della Società	
C.F.	Con sede legale in	

Visto l'art. 17 "Rateizzazioni" del Regolamento generale delle Entrate, approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 31.03.2021,

CHIEDE

LA RATEAZIONE DELLE SOMME INDICATE NEI SEGUENTI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU:

n. _____ del _____ € _____

n. _____ del _____ € _____

n. _____ del _____ € _____

per un importo complessivo di € _____

DICHIARA

Che la richiesta di rateazione è motivata da una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, che non consente il pagamento della suddetta somma in un'unica soluzione ma di essere in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla propria condizione patrimoniale.

Luogo e data _____

In fede

.....

Questo modello può essere presentato:

- Tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC:
comune.frattatodina@postacert.umbria.it
- All'ufficio protocollo del Comune di Fratta Todina

Le condizioni per accedere alla rateazione sono di seguito riportate.

Estratto dell'Art. 17 "Rateizzazione" – del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con D.C.C. n. 5 del 31/03/2021

Il funzionario responsabile del tributo su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in seguito alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160, **in rate mensili** di pari importo fino ad un massimo di cinquantaquattro rate, fermo restando che **l'importo minimo non può essere inferiore ad €100,00.**

La rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore **versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà.** Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

Per importi fino ad euro 5.000,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso può essere richiesta la giacenza media dei conti intestati all'istante.

Il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

Importo del debito	Numero max di rate mensili
Fino a euro 100,00	Nessuna rateizzazione
Da 100,01 euro a 500,00 euro	4
Da 500,01 a 1.000,00 euro	6
Da 1.000,01 a 3.000,00 euro	12
Da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro	24
Da 6.000,01 euro a 12.000,00 euro	36
Da 12.000,01 euro a 25.000,00 euro	42
Oltre 25.000,00	54

Le rate possono essere determinate in forma fissa ovvero a quota capitale costante. **La prima rata deve essere versata entro la fine del mese di ricezione del provvedimento di rateizzazione.** Contestualmente devono essere versati gli interessi maturati prima della decorrenza del piano di ammortamento. **Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla**

scadenza della prima rata. In caso di presenza di situazioni particolari, da motivarsi all'interno della richiesta di rateizzazione, è possibile accordare periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile, fermo restando la sua durata massima.

Nell'ipotesi di avviso di accertamento che preveda la riduzione dell'importo delle sanzioni in caso di adesione, l'importo della sanzione ridotta deve essere versato entro il termine per la presentazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento. In questo caso la rateizzazione riguarderà l'importo residuo dell'avviso.

La rateizzazione non può essere accordata se il debitore risulti moroso in relazione a precedenti rateizzazioni o dilazioni.

Qualora l'importo rateizzato sia superiore a €25.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da un soggetto iscritto negli elenchi dei soggetti bancari, assicurativi o intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. E' facoltà del Comune valutare l'ammissibilità della garanzia prodotta. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori, in considerazione della specifica situazione del contribuente.

La procedura di rateizzazione si perfeziona con il versamento della prima rata e, laddove richiesto, con il deposito della garanzia fideiussoria e la sua accettazione da parte del responsabile competente. In tale caso il debitore può richiedere la sospensione delle procedure cautelari già avviate, ferme restando le procedure esecutive già avviate alla data della richiesta di rateizzazione.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, determina la decadenza dal beneficio di rateizzazione, salvo che non intervenga il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione di apposito sollecito di pagamento. In caso di decadenza, l'importo residuo dovuto non può più essere rateizzato e il debito è riscuotibile tutto in unica soluzione.